



UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI SALA CONSILINA

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL GIUDICE DI PACE DI SALA CONSILINA

Sent. N. 324/2018
R. G.N. 261/2018
Rep. N. 2
Cron. N. 1346/2018
Pubbli. il 10-05-18

Avv. Giovanna Scaffa, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile iscritta al n. 261/18 R. G. posta in decisione all'udienza del 07.05.2018 e promossa da

_____ quale legale rappresentante p.t. della _____

RICORRENTE

CONTRO

PREFETTURA DI SALERNO in persona del Prefetto p. t.,

RESISTENTE CONTUMACE

OGGETTO : opposizione ex art. 7 d. lgs 150/11 avverso verbale di contestazione

CONCLUSIONI: come da verbale del 07.05.2018

FATTO E DIRITTO

Con ricorso ex art. 7 d. lgs 150/11, spedito in data 09.03.2018 e pervenuto il successivo 14.03. il ricorrente nella qualità, proponeva opposizione per l'annullamento del verbale VRG/0000501636 redatto il 25.09.17 dal Centro Nazionale Accertamento Infrazioni di Roma e notificato il 07.02.2018 con il quale gli era stato ingiunto il pagamento di una sanzione amministrativa, con la previsione di decurtazione di punti 3 dalla patente di guida, per aver violato l' art. 142 comma 8° del C. d. S. superando il limite di velocità consentita sull' Autostrada A3 SA-RC nel tratto direzione Nord, ricadente nel comune di Sala Consilina.

Violazione accertata mediante sistema SICVe.

Il ricorrente chiedeva annullarsi il verbale ritenendolo illegittimo per carenza degli elementi indispensabili stante la mancata omologazione ed attendibilità della strumentazione di controllo, nonché per l'omessa prova della taratura.

R

Non si costituiva la Prefettura di Salerno, che non ottemperava neanche all'ordine di deposito della documentazione ex art. 7 co. 7 d. lgs 150/11., quindi all'udienza di discussione sulle conclusioni della sola parte ricorrente, la causa veniva decisa dandosi lettura del dispositivo.

Preliminarmente deve dichiararsi la contumacia della Prefettura di Salerno, non costituitasi nonostante la rituale notifica del ricorso e pedissequo decreto.

Rilevata l'ammissibilità dell'opposizione, proposta tempestivamente, la stessa va accolta per quanto di ragione.

L'Amministrazione non ha contestato le motivazioni addotte dal ricorrente a sostegno dell'opposizione, nondimeno deve valutarsi la sussistenza dei requisiti che hanno determinato l'emissione del provvedimento impugnato, atteso che il sindacato del Giudice si estende alla validità sostanziale di esso, attraverso un autonomo esame della ricorrenza dei presupposti di fatto e di diritto dell'infrazione.

L'istante come determinante ed assorbente motivo, ha dedotto la mancanza di taratura periodica del misuratore di velocità, ovvero del sistema di controllo c.d. TUTOR Vergilius, che si dichiara regolarmente approvato.

Orbene anche dette apparecchiature devono essere munite di omologazione - per poter eludere la presenza dell'operatore di polizia e la contestazione immediata- ed in quanto utilizzate in modalità automatica, devono essere sottoposte ad una verifica periodica tendente a valutare la corretta funzionalità dei meccanismi di valutazione, che deve essere effettuata a cura del costruttore dell'apparecchio o di officina da questo abilitata con cadenza al massimo annuale, così come già stabilito per il sistema Tutor (Cass. N. 29334/08) . Ciò al fine di assicurare un sistema di controlli, preventivi, in corso di utilizzazione e successivi, tale da garantire il cittadino assoggettato all'accertamento, da disfunzioni delle apparecchiature, che ove insuscettibili di verifica, potrebbero determinare lesioni al diritto di difesa .

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dal Ministero dell'Interno ha emesso le circolari n.1341/05 del 27.06.05 e n.300/A/1/43252/144/5/20/3 del 30.06.05 le quali hanno chiarito che nell'ambito della Comunità Europea, non risultano emanate direttive comunitarie particolari in materia di dispositivi misuratori di velocità; pertanto se ne deduce che tutti i misuratori in servizio nei paesi CEE vengono attualmente approvati secondo i rispettivi regolamenti nazionali. Inoltre il sopracitato Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha precisato che, la verifica periodica degli apparecchi misuratori di velocità è prescritta solo per quelli destinati ad operare in modalità automatica senza l'ausilio degli operatori, come nel caso de quo.

Nel caso di specie, non solo non vi è prova delle verifiche effettuate ma, altresì, della avvenuta omologazione, tanto che in nessuna parte del verbale di contestazione è dato leggere che lo strumento di rilevamento SICVe è stato correttamente tarato, né l'Ente convenuto ha depositato documentazione in merito.

Sul punto si richiama la sentenza n. 113/15 della Corte Costituzionale che ha ritenuto l'obbligo di taratura periodica per gli autovelox, dichiarando l'illegittimità dell'art. 45 co. 6 cds, nella parte in cui non prevede che tutte le apparecchiature impiegate nell'accertamento delle violazioni dei limiti di velocità siano sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e taratura testualmente : " *Il bilanciamento dei valori in gioco realizzato in modo non implausibile nel vigente art. 142, comma 6, del codice della strada trasforma così nella irragionevolezza, nel momento in cui il diritto vivente formatosi sull'art. 45, comma 6, del medesimo codice consente alle amministrazioni preposte agli accertamenti di evitare ogni successiva taratura e verifica*" .

Il principio è stato ribadito dalla sentenza n. 9645/2016 con cui la Cassazione II Sez. Civ. ha chiarito che Autovelox e apparecchi simili devono essere sottoposti a verifica periodica della taratura e che, in assenza di tali controlli, le sanzioni elevate non sono valide. Le tarature devono essere documentabili dalle amministrazioni che hanno in gestione gli apparecchi.

Alla luce di tutte le considerazioni esposte, ritenendo che non sussistano prove sufficienti in ordine alla responsabilità dell'opponente, ex art. 7 co. 10 D. Lgs. 150/11, considerati assorbenti i suddetti motivi di censura, il ricorso va accolto.

Nondimeno la contumacia dell'Ente resistente giustifica la compensazione delle spese di giudizio, salvo la ripetizione di quelle non imponibili pari ad € 43,00.

**P.Q.M.
Il G. di P.**

definitivamente pronunciando sulla domanda RG 261/18 così provvede:

- a) dichiara la contumacia della Prefettura di Salerno;
- b) accoglie il ricorso e per l'effetto dispone l'annullamento, in ogni sua parte, del verbale VRG/0000501636 redatto il 25.09.17 dal Centro Nazionale Accertamento Infrazioni di Roma e notificato il 07.02.2018;
- c) compensa le spese, salvo la ripetizione di quelle non imponibili pari ad € 57,65.
Sala Consilina 07.05.2018

Il Giudice di Pace
Avv. Giovanna Scaffa

